



L'INOCULAZIONE COATTA DEL FARMACO SPERIMENTALE E I LIMITI COSTITUZIONALI

L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE IL LIMITE DEL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA NEL CASO DI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI.

NON ESISTE RISPETTO DELLA PERSONA UMANA SE SI IMPONE UN TRATTAMENTO SANITARIO SPERIMENTALE.

L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE LA PARI DIGNITA' ED EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE.

NON ESISTE UGUAGLIANZA DI FRONTE ALLA DISCRIMINAZIONE IMPOSTA DALL'OBBLIGO VACCINALE ALLA SOLA CATEGORIA DEI SANITARI.

**I LIMITI COSTITUZIONALI SONO
EVIDENTEMENTE FORZATI**

**ALTRETTANTO EVIDENTE E' L'ASSENZA DI
GARANZIE CHE L'INOCULAZIONE DEL FARMACO
IMPEDISCA LA TRASMISSIBILITA' DEL VIRUS**

SEGUICI E ASSOCIATI PER RESTARE AGGIORNATO